

COMUNE DI CAULONIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 2 del 30.7.2018

OGGETTO: Approvazione schema Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Caulonia.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Luglio, alle ore 11,15, nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE	ASSENTE
DR. CATERINA PAOLA ROMANÒ'	PRESIDENTE	SI	
DR. MASSIMILIAMO PENSABENE	COMPONENTE	NO	
DR. FILIPPO POSTORINO	COMPONENTE	SI	

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

- che il comune di Caulonia , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 20di luglio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: Dott.ssa Caterina Paola Romanò , Dott. Massimiliano Pensabene e Dott. Filippo Postorino;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la C.S.L. in data 23 luglio 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto

bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”;

- che il Comune di Caulonia ha stipulato con atto rep. 6 del 6 dicembre 2016 apposita convenzione con la Banco di Napoli Agenzia di Caulonia Marina per il Servizio di Tesoreria per il periodo di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione (6 dicembre 2016/ 6 dicembre 2021) allo stato in regime di amministrazione giudiziaria;
- che, pertanto, la C.S.L. deve procedere ad istituire un proprio servizio di cassa approvando uno schema di convenzione per regolare i rapporti di Tesoreria, affidandolo al tesoriere dell'Ente;

All'unanimità

DELIBERA

- di affidare il servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Caulonia alla Banco di Napoli – Agenzia di Caulonia Marina , attuale Tesoriere dell'Ente;
- di approvare lo schema di Convenzione regolante tale servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CAULONIA**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE****SCHEMA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA**

L'anno il giorno del mese di , presso la sede del Banco di Napoli s.p.a. Filiale di sono presenti:

- ◆ La d.ssa , nata a , il , la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse della Commissione Straordinaria di Liquidazione (di seguito Commissione o O.S.L.) del Comune di (i cui componenti sono presenti in sede di stipulazione) in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in , dando atto che il codice fiscale e la partita Iva dell'Ente è n. ;
- ◆ Il Banco di Napoli s.p.a., con sede in Napoli, Via Toledo n.177, capitale sociale 1 miliardo di euro, codice fiscale 04485191219, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Registro delle imprese di Napoli n. 5555 Tribunale di Napoli in seguito denominata "Cassiere" rappresentata dal dott.

in qualità di procuratore speciale del Banco di Napoli giusta procura Notaio in Napoli del Rep.n. racc. ;

PREMESSO

1. che il Comune di , con delibera del Consiglio Comunale n. , esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
2. che con D.P.R. in data è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
3. che in data i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla e e alla ;
4. che con delibere n. si è regolarmente insediata la Commissione eleggendo, con la predetta delibera n., quale Presidente la d.ssa;
5. che la Commissione deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito bancario, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lettera b, e 11, comma 1, del d.P.R. 24 aprile 1993, n. 378;
6. che la circolare del Ministero dell'Interno - F.L. n. 21 del 20.09.1993 avente ad oggetto: "*Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*" precisa al punto 6 rubricato: "*Istituzione del servizio di cassa della liquidazione*" che l'O.S.L.

prende contatti prioritariamente con l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro Istituto di credito;

7. che la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di _____ è inclusa nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 ed è, pertanto, sottoposta al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che, di conseguenza, trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;
8. che la Banca contraente, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'O.S.L., deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'O.S.L. medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
9. che il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGEPA- Ufficio XII, con nota n. _____ ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n. _____, presso la Tesoreria dello Stato di intestata " _____";

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

AFFIDAMENTO

La d.ssa _____, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di _____, affida, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la gestione del servizio cassa al Banco di Napoli, in seguito denominata Banca-Cassiere, filiale di _____ alle condizioni che seguono.

ART. 3

SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca-Cassiere, presso lo sportello in _____, Via _____, nelle ore di apertura di sportello, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi e con conto bancario intestato al Comune di _____ – Commissione Straordinaria di liquidazione.

ART. 4

OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione straordinaria di liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita in via ufficiale al tesoriere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

ART. 5

MODALITA'

Le entrate saranno tutte riscosse in base ad ordinativo d'incasso (reversale) emesso dall'O.S.L. e regolarmente munito della firma del Presidente o di un componente all'uopo delegato.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, in base alla documentazione fornita, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione straordinaria di liquidazione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo di incasso (reversale).

ART. 6

ADEMPIMENTI

La Banca-Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre dell'O.S.L. la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base alle reversali d'incasso, la Banca-Cassiere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

ART. 7

RISCOSSIONI

Per ogni somma riscossa, la Banca-Cassiere rilascerà quietanze numerate in ordine cronologico.

Ogni reversale emessa dovrà contenere le indicazioni "contabilità fruttifera", ovvero "contabilità infruttifera".

Qualora le annotazioni di cui sopra fossero mancanti, il tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dalla Commissione.

ART. 8

PAGAMENTI

Il pagamento di qualsiasi spesa dovrà essere eseguito esclusivamente in base a regolari mandati che saranno trasmessi dall'O.S.L. con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso, munito di data e firma del ricevente.

I mandati di cui sopra dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali, e dovranno riportare:

- la denominazione dell'Ente e della Commissione straordinaria della liquidazione;
- l'indicazione del creditore o dei creditori, o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita Iva. In caso di mandati a favore di società o ditte, deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere o a rilasciare quietanza;
- l'ammontare della somma lorda – in cifre e lettere – e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario, e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario, con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'O.S.L. dopo o contestualmente l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati non regolari e/o che contengano cancellature e/o abrasioni.

La consegna dei mandati da parte dell'O.S.L. dovrà avvenire con almeno due giorni di anticipo su quello fissato per il pagamento, non considerando quelli festivi.

Su ogni mandato pagato dovrà essere riportata la dicitura "Pagato" e la relativa data di pagamento, che dovrà avvenire con le modalità vigenti.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo esistente sul conto della Commissione straordinaria di liquidazione, fermo restando che il conto non potrà presentare saldi a debito, neppure per valuta.

Ai pagamenti ed agli incassi sarà data valuta lo stesso giorno dell'effettivo pagamento o incasso.

Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal Sistema bancario.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò è dipeso da errori o incompletezza dei dati evidenziati dalla Commissione straordinaria di liquidazione sul mandato.

ART. 9

TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al Sistema della tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE

La Banca-Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere:

- a) il giornale di cassa, sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b) il bollettario di riscossione, che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
- c) i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- d) tutti i registri che si ritenessero necessari per l'importanza del servizio o che fossero prescritti da speciali norme;
- e) gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento, estinti, dovranno essere fascicolati ordinatamente, custoditi presso l'agenzia e restituiti al Presidente dell'O.S.L. alla fine del rapporto con regolare verbale;
- f) la Banca-Cassiere potrà assolvere agli obblighi di documentazione di cui sopra anche mediante l'adozione di sistemi informatici o telematici.

ART. 11

ESTRATTO CONTO

Mensilmente, la Banca-Cassiere trasmetterà all'O.S.L., nel domicilio eletto, indicato all'art.16 della presente convenzione, la situazione del conto di cassa, con l'indicazione del riporto del mese precedente delle single entrate ed uscite.

ART. 12

OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca-Cassiere dovrà presentare annualmente il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati.

ART. 13

VERIFICHE DI CASSA

La Banca-Cassiere, su richiesta dell'O.S.L., dovrà prestarsi alle operazioni di verifica di cassa da effettuarsi secondo le modalità previste per la gestione del servizio.

ART. 14

DURATA

La Banca-Cassiere assume la gestione del servizio di che trattasi con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo revoca come previsto dalla legge, e fino a chiusura della procedura di liquidazione.

ART. 15

COMPENSO

Per il servizio di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art.6 della Circolare del Ministero dell'Interno n.21/1993 del 20.09.1993, il compenso è ricompreso in quello già dovuto dal comune di .

Al Cassiere devono essere riconosciute le seguenti condizioni:

- 1- rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale delle spese relative a bolli, postali e stampati. Il cassiere procede alla contabilizzazione sul conto di casa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita nota spese. La Commissione straordinaria di liquidazione si impegna ad emettere i relativi mandati, ai sensi di legge, e comunque con le modalità di cui al precedente art. 8,;
- 2- commissioni su ogni bonifico sono poste a carico del creditore;
- 3- i tassi di interesse che regolano il servizio sono i seguenti:
 - tasso creditore: 0,0% (zerovirgolaunopercento);
 - tasso debitore: Euribor 3 mesi, base 365, media mese precedente, tempo per tempo vigente, aumentato di 5,00 (cinquevirgolazero) punti percentuali.

ART. 16

DOMICILIO

Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio, quanto all'O.S.L., presso la Casa Comunale di , e quanto alla Banca-Cassiere, presso la sede generale di NAPOLI VIA TOLEDO 177/78.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla mancata osservanza delle presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sarà quello di .

ART. 17

ADEMPIMENTI FISCALI

La presente convenzione, in duplice originale, sarà registrata solo in casa d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte inadempiente.

ART.18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Il cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

ART.19

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme vigenti in materia di gestione della procedura di liquidazione degli Enti locali in stato di dissesto finanziario.

, lì

Il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione – D.ssa

La Banca _____ dott.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono, ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Caserta, lì 20/04/2017

Il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione – D.ssa



La Banca – dott.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti


DR. MASSIMILIANO PENSABENE

DR. FILIPPO POSTORINO



Il Presidente

DR. CATERINA PAOLA ROMANO'



La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal 31 LUG. 2018.

Data. 31 LUG. 2018

Il Messo Comunale

